

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
revisione giugno 2020

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina delle Scuole Secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo Pescara 9 si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, all'art.14 del D.P.R.n.275 dell'8 marzo 1999 e all'art. 5 della Legge n. 71 del 29 maggio 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Il presente **Regolamento** disciplinare è da ritenersi parte integrante del **Regolamento d'Istituto** ed è pubblicato sul sito web della scuola.

Il contenuto del presente **Regolamento** è illustrato a tutti gli studenti delle classi prime ed ai genitori nella prima assemblea di classe.

Si ricorda che la valutazione del comportamento dell'alunno, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e può determinare la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del Ciclo.

I doveri delle studentesse e degli studenti si identificano nei seguenti aspetti:

- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento assiduo degli impegni di studio;
- comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui si fruisce dei servizi offerti dalla scuola;
- rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni come per sé stessi, anche a livello formale;
- rispetto ed utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici, secondo le indicazioni dettate dal Regolamento d'Istituto, dai regolamenti specifici e dagli insegnanti;
- osservanza delle disposizioni organizzative (permessi, visite esterne, gite, ecc.) e delle disposizioni di sicurezza.

La Scuola,

in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, tenuto conto della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, recepita con Legge n. 176 del 27 maggio 1991,

garantisce

allo studente, in quanto persona, l'integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati documenti, impegnandosi a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

chiede

all'alunno l'osservanza dei doveri previsti dallo "**Statuto delle studentesse e degli studenti**";

alla famiglia, riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva collaborazione nel comune compito educativo.

Art. 1 – Diritti degli alunni

Ogni studente ha diritto ad una formazione qualificata che valorizzi le abilità di ciascuno, la pluralità delle idee e la diversità, aspetto che va ritenuto una ricchezza fondamentale per la scuola. Gli studenti hanno diritto all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la scuola.

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo aiuti ad attivare processi di autovalutazione consapevoli e responsabili.

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della cultura da cui provengono e del **proprio** credo religioso nonché alla tutela della loro lingua e cultura d'origine.

La riservatezza su aspetti e situazioni personali è diritto inderogabile di ogni studente.

La scuola promuove inoltre ogni occasione per l'affermazione della solidarietà e dello spirito di collaborazione tra gli alunni.

Art. 2 – Doveri degli alunni

Gli alunni sono tenuti a conoscere e rispettare i propri doveri, **citati in premessa** e indicati nel *Patto educativo di Corresponsabilità*.

Art. 3 – Disciplina

Il Dirigente, i docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

L'istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento agli impegni elencati nel *Patto Educativo di Corresponsabilità*; indica le relative sanzioni, gli organi competenti ad erogarle e il relativo procedimento di attuazione, secondo i seguenti criteri regolativi.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

Le sanzioni

- sono sempre temporanee e proporzionate alla gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti;
 - devono essere ispirate al principio di responsabilizzazione personale e della riparazione del danno;
 - tendono al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - vanno comminate dopo aver effettuato la ricostruzione dell'accaduto e dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni;
 - sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dello/degli studente/i con l'istituzione scolastica.
- L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Tipologia delle sanzioni e organi competenti

Richiamo verbale: Da parte dei docenti e/o da parte del Dirigente Scolastico.

Richiamo scritto: Da parte dei docenti con annotazione sul diario e, a seconda della gravità, anche sul registro di classe.

Consegna: Consegna da svolgere in classe o a casa.

Sospensione dell'intervallo per l'alunno o per la classe per un periodo adeguato alla mancanza disciplinare: Da parte del singolo docente o del C.d.C.

Convocazione dei genitori: Da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato o dal C.d.C.; immediatamente o per via telefonica o per iscritto, anche sul registro di classe.

Sospensione dell'attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo inferiore a 15 giorni: Deliberata dal Consiglio di Classe con la sola componente dei docenti.

Sospensione dell'attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni: Deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe convocato anche in seduta straordinaria. (art. 4 comma 6 D.P.R. 249/98). Quando si è in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la sanzione potrà comportare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame (D.P.R. 249/98 e successivo D.P.R. 235/07).

Sospensione dalle visite d'istruzione e/o attività didattiche esterne:

Deliberata dal Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti o dal Consiglio di Classe allargato ai Rappresentanti dei genitori quando è prevista la componente dei genitori. Nei casi di danneggiamento, sarà obbligo dei responsabili provvedere al risarcimento monetario del danno procurato.

Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni deliberate con altri provvedimenti, in particolare:

- a) collaborazione e volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - b) la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola.
- Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili.

Art. 4 – L' Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle attività didattiche è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia da parte dei genitori entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni lavorativi.

Composizione.

L'Organo di Garanzia è composto da:

Dirigente Scolastico che lo presiede;

due genitori, membri del Consiglio di Istituto e due docenti individuati dal Collegio;

due supplenti, uno per ciascuna componente.

Tale organo decade con il decadere del Consiglio di Istituto.

Compiti.

L'Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi presentati sui provvedimenti disciplinari.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza (l'eventuale astensione non influisce sul conteggio dei voti) e alla presenza di tutti i suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di conflitto di interessi fra i membri dell'organo di Garanzia ed i soggetti giudicati, il Dirigente Scolastico provvede alla sostituzione con il membro supplente.

Art. 5 – Mancanze disciplinari

Sono considerate **MANCANZE LIEVI**:

- mancata osservanza della puntualità all'inizio delle lezioni o al termine degli intervalli;
- comportamenti sporadici che disturbino l'attività didattica;
- presentarsi a scuola sprovvisti del materiale didattico, verifiche e/o non eseguire i compiti assegnati;
- mancata osservanza delle disposizioni impartite dai docenti;
- abbigliamento non adeguato.

Sono considerate **MANCANZE SERIE**:

- il comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico e di quanti si trovino all'interno della scuola;
- falsificare le firme e/o i voti su quaderni, verifiche e Libretto dello Studente;
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi; usare il cellulare e qualunque altro dispositivo (tablet, smartphone, smartwatch) non autorizzato;
- fumare all'interno della scuola o nelle sue pertinenze esterne o durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- il danneggiamento accidentale di materiale scolastico.
- portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi; usare il cellulare e qualunque altro dispositivo (tablet, smartphone, smartwatch) non autorizzato;
- fumare all'interno della scuola o nelle sue pertinenze esterne o durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione;
- il danneggiamento accidentale di materiale scolastico.

Sono considerate **MANCANZE GRAVI**:

- consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti;
- allontanarsi dalla scuola senza permesso;
- compiere atti di violenza fisica e psicologica, attuare intimidazioni e azioni discriminatorie di qualsiasi tipo (razza, religione, genere, sesso), individuali o di gruppo, contro i compagni, i docenti o altri soggetti;
- compiere atti di cyberbullismo;
- il danneggiamento non accidentale di attrezzature, materiale, documenti e/o dei locali della scuola;
- rifiuto di eseguire disposizioni impartite dai docenti o dal Dirigente Scolastico.

Art. 6 – Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.

Art. 7 – Esami di Stato

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art. 8 –Esclusione dalla partecipazione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione gli allievi che, al momento dell’attuazione delle stesse, registrino un numero di note disciplinari relative a MANCANZE SERIE annotate sul Registro di classe superiori a 2.

In caso di sanzioni per MANCANZE GRAVI, l’alunno non è ammesso alla partecipazione alle uscite per il periodo dell’intero anno scolastico.

<i>Mancanze LIEVI</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Organocompetente</i>
Mancata osservanza della puntualità all’inizio delle lezioni o al termine degli intervalli.	a. Richiamo verbale. b. Richiamo scritto. c. Convocazione dei genitori.	a. Docente. b. Docente. c. Coordinatore C.d.C.
Comportamenti sporadici che disturbino l’attività didattica.	a. Richiamo verbale. b. Richiamo scritto . c. Assegnazione compito da svolgere in classe o a casa. d. Convocazione dei genitori. e. Se reiterato, sospensione da 1 a 5 gg.	a. Docente. b. Docente. c. Docente. d. Coordinatore C.d.C. e. C.d.C. docenti.
Presentarsi a scuola senza materiale didattico, verifiche, o non eseguire i compiti assegnati.	a. Richiamo scritto sul diario e consegna del compito per la lezione successiva. b. Avviso alla famiglia per sollecitare controllo e collaborazione.	a. Docente b. Docente.
Mancata osservanza delle disposizioni impartite dai docenti sull’organizzazione scolastica.	a. Richiamo verbale. b. Richiamo scritto sul registro, diario/libretto. c. Convocazione dei genitori. Se reiterato, sospensione da 1 a 3gg.	a. Docente. b. Docente. c. Coordinatore C.d.C. C.d.C. docenti.
Abbigliamento non adeguato.	a. Richiamo verbale. b. Richiamo scritto. Convocazione dei genitori.	a. Docente. b. Docente. Coordinatore C.d.C.
<i>Mancanze SERIE</i>	<i>c. Sanzioni</i>	<i>c. Organo Competente</i>
Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale scolastico e altri.	a. Richiamo scritto. b. Convocazione dei genitori. d. Se reiterato, sospensione da 1 a 3 gg.	a. Docente. b. Coordinatore C.d.C. d. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori.
Falsificare le firme/o i voti su quaderni, verifiche e Libretto dello Studente.	a. Convocazione dei genitori. e. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg.	a. Coordinatore C.d.C. e. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori.
Incidere o scrivere sui banchi o su altre superfici (pareti, porte, arredi, ecc.).	a. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto/diario. b. Convocazione dei genitori.	a. Docente. f. Coordinatore C.d.C.

Portare a scuola e utilizzare oggetti non autorizzati, non pertinenti alle attività e/o nocivi o pericolosi. <i>(per uso cellulare vedasi Appendice 2)</i>	a. Richiamo verbale e confisca immediata con consegna ai genitori. b. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto/diario. c. Se pericolosi, convocazione dei genitori. g. Se usati in modo pericoloso, sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg. o allontanamento dalle istituzioni.	a. Docente. b. Docente. c. Coordinatore C.d.C. g. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori e/o C.d.I.
Fumare all'interno della scuola o nelle sue pertinenze esterne e/o durante le uscite didattiche e viaggi d'istruzione.	a. Comunicazione scritta sul registro di classe e libretto. b. Convocazione dei genitori. h. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg.	a. Docente. b. Coordinatore C.d.C. h. C.d.C. docenti o con rappresentanti dei genitori e/o C.d.I.
Danneggiamento accidentale di materiale scolastico.	a. Richiamo scritto sul diario e sul registro di classe. b. Convocazione dei genitori. i. Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg. e risarcimento del danno.	a. Docente b. Coordinatore C.d.C. i. C.d.C. docenti o con rappresentanti dei genitori.
Utilizzare volontariamente in modo improprio i servizi igienici.	a. Richiamo scritto sul libretto e sul registro di classe. j. Convocazione dei genitori. Risarcimento dell'eventuale danno.	a. Docente / Coordinatore C.d.C. j. Coordinatore C.d.C.
Mancanze GRAVI	k. Sanzioni	k. Organo Competente
Consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti.	a. Ritiro immediato delle sostanze. b. Richiamo scritto sul registro e sul libretto/diario e contestuale convocazione dei genitori. l. Sospensione da 1 a 10 gg.	a. Docente b. Docente / Coordinatore C.d.C. l. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori / DS
<u>Allontanarsi dalla scuola senza permesso.</u>	a. Convocazione dei genitori. b. Richiamo scritto sul registro m. Sospensione da 1 a 15 gg.	a. Docente. b. Docente / Coordinatore C.d.C. m. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori / DS
Compiere atti di violenza anche psicologica, intimidazioni, azioni discriminatorie di ogni tipo commessi individualmente e/o in gruppo, contro i compagni, i docenti o altri soggetti.	a. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto/diario b. Convocazione dei genitori. c. Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg. con obbligo di frequenza di attività di collaborazione e/o volontariato nell'ambito della comunità scolastica	a. Coordinatore C.d.C. b. Coordinatore C.d.C. n. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori / DS

Compiere atti che si configurino come azioni di cyberbullismo come definiti dalla normativa (Legge n. 71 del 29 maggio 2017) con dispositivi propri (cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, ecc.) o della scuola (tablet, computer di classe o dell'aula informatica)	a. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto. b. Convocazione dei genitori. o. Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg. con obbligo di frequenza di attività di collaborazione e/o volontariato nell'ambito della comunità scolastica	a. Coordinatore C.d.C. b. Coordinatore C.d.C. o. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori/ DS
Qualora si predisponga la consegna dei cellulari, possedere un secondo telefono non dichiarato.	a. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto. b. Convocazione dei genitori. c. Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg. con obbligo di frequenza di attività collaborazione e/o volontariato nell'ambito della comunità scolastica	a. Coordinatore C.d.C. b. Coordinatore C.d.C. p. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori / DS
Danneggiamenti non accidentali di attrezzature e di materiale o dei locali scolastici.	a. Richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto. b. Convocazione dei genitori. q. Sospensione da 3 gg. a 15 gg. Risarcimento del danno.	a. Coordinatore C.d.C. b. Coordinatore C.d.C. q. C.d.C. docenti o C.d.C. con rappresentanti dei genitori/ DS / C.d.I.

Appendice n. 1 al Regolamento di Disciplina

Art. 1 Ingresso a scuola: gli alunni devono entrare a scuola al suono della campana e dirigersi nell'aula dove li attende l'insegnante. Non sono ammessi ritardi abituali.

Art. 2 Gli alunni che si presentano in ritardo giustificato, comunque non oltre i dieci minuti rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe dall'insegnante in servizio nella prima ora di lezione; il docente dovrà annotare sul registro di classe, per ciascun ritardatario, l'ora di arrivo. Gli eventuali alunni ritardatari saranno ammessi in classe previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei referenti di plesso. Nelle riunioni dei consigli di classe si discutono i casi di alunni ritardatari abituali e, a cura del coordinatore della classe, vengono avvisati i genitori tramite convocazione scritta o telefonica.

Art. 3 Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. Il Dirigente Scolastico può richiedere al genitori dell'alunno ulteriori elementi di giudizio.

Le assenze dovranno essere giustificate su apposito libretto delle giustificazioni che dovrà riportare la firma dei genitori o di chi ne fa le veci, apposta in presenza del dirigente o di un suo incaricato, all'inizio dell'anno scolastico.

Le assenze sono giustificate dal docente in servizio nella prima ora di lezione.

Se l'alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva ed è tenuto a giustificare il giorno successivo. Se persiste l'inadempienza, l'assenza viene considerata ingiustificata, con relativa annotazione sul registro di classe.

Art. 4 **Durante l'orario scolastico non è consentito agli alunni uscire DA SOLI dalla scuola.** Nel caso in cui i genitori richiedano un'uscita anticipata del proprio figlio, devono prelevare l'alunno personalmente o farlo prelevare da un adulto da loro autorizzato precedentemente e in forma scritta sul libretto delle assenze, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte degli insegnanti a partire dal momento del ritiro. Non è consentita, in via normale, l'uscita solo su richiesta telefonica. In caso di grave indisposizione, sarà avvertita per telefono la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa.

Art. 5 L'intervallo si svolge nell'aula e nello spazio antistante. È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi all'insegnante addetto alla sorveglianza che valuterà la situazione.

Art. 6 **È rigorosamente vietato all'alunno/a allontanarsi dall'aula o dal proprio piano, senza permesso del docente, eludendo la vigilanza del personale scolastico e mettendo a rischio la propria incolumità personale.**

Art. 7 È rigorosamente vietato portare a Scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe ed altro materiale potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in aula.

Art. 8 Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali; la scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono farsi portare a scuola quanto hanno dimenticato a casa.

Art. 9 Durante la permanenza a scuola all'alunno è vietato l'uso del cellulare, che dovrà essere tenuto spento nello zaino.

Art. 10 Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile, ed in particolare:

- a) non devono usare linguaggio offensivo e scurrile o tenere atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, tenere il cappello all'interno della scuola, ecc.) o provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni;
- b) non devono usare violenza nei confronti dei compagni;
- c) devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente;
- d) devono chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall'aula;
- e) non devono disturbare in alcun modo le lezioni;
- f) non devono prendere oggetti senza permesso, manomettere e nascondere per nessun motivo il materiale altrui.

Appendice n. 2 al Regolamento di Disciplina

Uso dei telefoni cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni

Le disposizioni si applicano principalmente alle Scuole Secondarie di Primo Grado dell'Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma sono comunque utilizzabili anche nelle Scuole Primarie. In generale, per le Scuole Primarie, si suggerisce ai genitori di non consentire ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare. L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito nella classe V, in particolari casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2).

Si distingue tra due casi d'uso principali:

- 1) uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
- 2) utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

Per quanto riguarda il caso 1), si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica.

Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, durante l'orario scolastico. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2). In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti durante l'attività didattica. L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp, Instagram, TikToke altri). Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui a questo punto 1) sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata.

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze - chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Secondo le indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell'insegnante.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni **che si configurano come atti di cyberbullismo secondo la Legge n. 71 del 29 maggio 2017.**

Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

In generale, ogni utilizzo non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato (*vedi tabella*).

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. In particolari casi, i Consigli di Classe o il Dirigente Scolastico potranno disporre specifiche condizioni d'uso, sia individuali che collettive, sempre con l'intento di ricondurre le sanzioni ad un intento educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia (ad esempio: il divieto assoluto di portare i **dispositivi** a scuola per un certo periodo, per alcuni alunni o per l'intera classe).

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Tabella Provvedimenti Disciplinari connessi all'uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili

<i>Mancanza</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Provvedimento</i>	<i>Organo competente</i>
L'alunno non ha il cellulare spento o silenzioso (riceve chiamata/notifica di messaggio).	1^ volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario)	Docente
	2^ volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia su libretto/diario)	Docente
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore C.d.C. / DS / Consiglio di classe
L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)	1^ volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia su libretto/diario)	Docente
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia In seguito: provvedimento disciplinare	Coordinatore C.d.C. / DS / Consiglio di classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario.	Docente / Consiglio di classe
L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente.		Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario	Docente
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso.		Intervento del Dirigente scolastico. Convocazione della famiglia.	DS/ Consiglio di classe/Consiglio di Istituto
L'alunno utilizza il dispositivo per usi non consentiti (in classe, nei bagni, negli spogliatoi, ...) e ne diffonde i contenuti compiendo azioni che si configurino come atti di cyberbullismo come definiti dalla normativa (Legge n. 71 del 29 maggio 2017)		Intervento del Dirigente scolastico. Nota sul registro di classe con comunicazione su libretto/diario e convocazione della famiglia.	DS / Consiglio di classe / Consiglio di Istituto

Appendice n. 3 al Regolamento di Disciplina

NORME di COMPORTAMENTO E di SICUREZZA DURANTE LE VISITE di ISTRUZIONE

Si ricorda che le norme di comportamento previste dal Regolamento si intendono in vigore anche durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione. Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale degli alunni; pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:

In autobus

- Si sta seduti al proprio posto **con le cinture di sicurezza allacciate**; infatti, se si rimanesse alzati, una brusca manovra potrebbe far perdere l'equilibrio e causare brutte cadute;
- non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari;
- si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida.

Nel trasferirsi da un luogo all'altro

- Si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo;
- non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso, infatti potrebbero venir facilmente danneggiati.

Uso del cellulare

Il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo di spegnerlo, comunque, nei locali oggetto della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...).

L'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita.

Per evitare smarrimenti o deterioramenti dei dispositivi, di cui i docenti non sono responsabili, si suggerisce alle famiglie di non affidare il cellulare ai propri figli in queste occasioni.

Se la visita dura più di un giorno

Alle 22 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi: è essenziale dormire per un congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente. In funzione del raggiungimento di tale obiettivo, per escludere un improprio uso notturno del cellulare, i docenti si riservano di ritirarlo al momento del congedo notturno.

La buona educazione nei rapporti con le altre persone non è materia di sicurezza, ma rende più piacevole la vita di tutti.

Queste norme sono adottate nell'esclusivo interesse della tutela dell'integrità fisica degli allievi. Il proprio comportamento non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente della visita d'istruzione.

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente Regolamento di disciplina.